



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380
Mailto: cta.triveneto@fipavveneto.net

Comunicato n.ro 06 del 22/11/2011

Ricorso dell'atleta MILANI ELENA per lo scioglimento del vincolo dalla Società BVS VOLLEY (Cod. Fipav 06.025.0133).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Vice Presidente)
Avv. Silvia Ruffato	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Assistente)
Sig.ra Daniela Marcato	(Segretaria)

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per il giorno 17 novembre 2011 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede;

PREMESSO CHE

- con lettera raccomandata A.R. del 14 settembre 2011, regolarmente ricevuta in data 15 settembre 2011, l'atleta Milani Elena chiedeva, in via amichevole, alla BVS Volley, il consenso allo scioglimento del vincolo.
- La società BVS Volley, negava il consenso dichiarando il proprio interesse alla giocatrice.
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, in data 06 ottobre 2011 l'atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa per i seguenti motivi: non conoscenza della effettiva validità del proprio tesseramento firmato nel settembre 2010 a favore del sodalizio BVS Volley; mancata solvenza delle promesse di impiego come allenatrice del settore giovanile; mancato trasferimento ad altra società che le avrebbe permesso di disputare un campionato di serie superiore; mancata convocazione per la presente stagione sportiva; distanza dalla residenza e stato di salute.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380
Mailto: cta.triveneto@fipavveneto.net

Comunicato n.ro 06 del 22/11/2011

- La società si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle richieste dell'atleta e reiterando il proprio interesse alle prestazioni della stessa o eventualmente ad un suo prestito temporaneo ad altra società.
- Alla riunione era presente la ricorrente personalmente, accompagnata dal delegato ad assisterla e rappresentarla Signor Milani Francesco, nonché la società nella persona del Signor Osvaldo Sisto giusta delega del rappresentante legale *pro tempore*.
- Dopo discussione e chiarimenti delle parti, nonché tentativo da parte di questa Commissione di addivenire ad una soluzione conciliativa ai sensi dell'art. 84 R.A.T. con esito negativo, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'atleta è infondato e quindi deve essere respinto.

All'esito della discussione non sono emersi elementi idonei a suffragare le richieste dell'Atleta.

Verificata la regolarità del tesseramento e considerato che i primi tre motivi sono irrilevanti ai fini della presente decisione, è stato accertato che la convocazione è avvenuta secondo la prassi e consuetudine del Sodalizio, nulla essendo specificato in senso opposto da parte dei Regolamenti Federali.

Con riferimento agli ultimi due motivi di ricorso, si precisa che l'Atleta ha in sede di udienza aggiunto di essere temporaneamente domiciliata in diversa regione, senza tuttavia dare alcuna prova di tale circostanza che oltretutto sarebbe stata tardiva; mentre dichiarava che in precedenza era domiciliata nello stesso comune del luogo degli impianti sportivi.

Dai certificati medici prodotti, infine, l'Atleta risulta idonea all'attività sportiva agonistica.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa versata dalla ricorrente e la restituzione di quella versata dal sodalizio.

Affissione all'Albo 22/11/2011

f.to la Segretaria
Daniela Marcato

f.to il Presidente
Pietro Bianzale